

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 254 - 2020



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

COMMISSIONE SU PROCEDURE CONCORDATARIE,
GESTIONE DELLE CRISI D'IMPRESA E AUSILIARI DEL GIUDICE
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il curatore della riforma fra continuità e discontinuità del proprio ruolo

A cura di
Luigino Emilio Battiston
Ordine di Pordenone

“Care Colleghe e Cari Colleghi lettori de “Il Commercialista Veneto”,

l’elaborato che segue, seppur sia stato redatto all’inizio del mese di gennaio e quindi prima del manifestarsi della pandemia del Coronavirus, conserva intatta la sua validità.

Tuttavia, è appena il caso di segnalare che gli aggiornamenti legislativi che sono seguiti, sia con riferimento alla data di entrata in vigore del CCII (dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021), sia con riferimento alla proroga della scadenza per l’emanazione del Decreto interministeriale che andrà a regolamentare in nuovo Albo Nazionale dei Curatori, ecc. (dal 1 marzo al 30 giugno 2020) e con essi anche la riduzione della durata obbligatoria dei corsi di perfezionamento (da 200 a 40 ore), oltre che la riduzione della numerosità minima degli incarichi (da 4 a 2) per avere titolo fin dal primo popolamento all’iscrizione al nuovo Albo, non potevano essere trattati nel mese di gennaio di quest’anno.

L’emanazione delle disposizioni integrative e correttive al CCII sono in dirittura d’arrivo e, benché già presentate alle Camere, ad oggi non sono ancora approvate in via definitiva.

Non nascondo la problematicità della situazione, che è sotto gli occhi di tutti i professionisti, ma anche la difficoltà conseguente agli slittamenti e modifiche che a mio modo di vedere non aiutano la categoria.

A puro titolo di esempio, già oggi possiamo appurare che la riduzione della durata obbligatoria dei corsi per l’abilitazione all’iscrizione nel nuovo Albo Nazionale dei Curatori rende le linee guida, pensate dalla Scuola Superiore della Magistratura per corsi della durata minima di 200 ore, di assai faticosa applicazione per gli organizzatori e soprattutto per i partecipanti, visto che tali corsi ora sono divenuti di 40 ore. Ben venga la riduzione della durata dei corsi, però vorrei capire come possano essere concentrati i programmi pensati per corsi di 200 ore.

La riduzione della durata dei corsi, nel contempo, fa sorgere un interrogativo: i colleghi che già hanno assolto agli obblighi di formazione della durata di 40 ore per essere iscritti nell’Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2021) potranno ora far valere tali requisiti anche ai fini del primo popolamento del nuovo Albo?

Dopo questa breve nota, vi lascio alla lettura dell’elaborato.

Ringrazio voi tutti e il Comitato di Redazione.

Luigino Battiston

Il curatore della riforma fra continuità e discontinuità del proprio ruolo

A cura di
Luigino Emilio Battiston
Ordine di Pordenone

Il CCII con riferimento alla liquidazione giudiziale e alle norme ad essa applicabili risulta strutturato nel modo seguente:

PARTE PRIMA – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI - ARTT. DA 1 A 5

CAPO II – PRINCIPI GENERALI - SEZIONE I – OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA - ARTT. DA 3 A 5

SEZIONE II – ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE - ART. 6

SEZIONE III – PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE - ARTT. DA 7 A 10

SEZIONE IV – GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE - ART. 11

TITOLO II - ...OMISSIS ...

TITOLO III – PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CAPO I – GIURISDIZIONE - ART. 26 –

CAPO II – COMPETENZA - ARTT. DA 27 A 32 -

CAPO III – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE - ARTT. DA 33 A 36

CAPO IV – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

SEZIONE I – INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA - ARTT. DA 37 A 39

SEZIONE II – PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA - ARTT. DA 40 A 53

SEZIONE III – MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE - ARTT. DA 54 A 55

TITOLO IV – STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO DA I A III – ...OMISSIS...

TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I – IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'

SEZIONE I – PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI - ARTT. DA 121 A 141

SEZIONE II – EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE - ARTT. DA 142 A 149

SEZIONE III – EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI - ARTT. DA 150 A 162

SEZIONE IV – EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - ARTT. DA 163 A 171

SEZIONE V – EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI - ARTT. DA 172 A 192

CAPO II – CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 193 A 199

CAPO III – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 200 A 210

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI - ARTT. DA 211 A 213

SEZIONE II – VENDITA DEI BENI - ARTT. DA 214 A 219

CAPO V – RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ARTT. DA 220 A 232

CAPO VI – CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 233 A 239

CAPO VII – CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 240 A 253

CAPO VIII – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETA' - ARTT. DA 254 A 267

CAPO IX – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO - ARTT. DA 268 A 277

CAPO X – ESDEBITAZIONE

SEZIONE I – CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ARTT. DA 278 A 281

SEZIONE II – ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO - ARTT. DA 282 A 283

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

CAPO I – REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO - ARTT. DA 284 A 286

CAPO II – PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 287 A 288

CAPO III – PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO - ART. 289

CAPO IV – NORME COMUNI - ARTT. DA 290 A 292

TITOLO VII -OMISSIS....

TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI - ARTT. DA 317 A 321

TITOLO IX – DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I – REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 322 A 328

CAPO II – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ARTT. DA 329 A 340

CAPO III E CAPO IV –OMISSIS....

CAPO V – DISPOSIZIONI DI PROCEDURA - ARTT. DA 346 A 347

TITOLO X – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I - ...OMISSIS ...

CAPO II – ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE - ARTT. DA 356 A 358

CAPO DA III A VII - ...OMISSIS...

PARTE SECONDA E PARTE TERZA - ...OMISSIS...

Premessa a carattere generale

Con l’emanazione della legge delega del 19/10/2017 n. 155 (GU n. 254 del 30/10/2017) il nostro legislatore ha delineato i principi generali ed i criteri direttivi per la riforma complessiva delle procedure concorsuali (RD n. 267 del 16/03/1942) e della disciplina delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3 del 27/01/2012).

L’art. 1 e l’art. 7 della legge delega fissano, più specificatamente, i principi di riordino del fallimento che è stato superato lessicalmente dall’introduzione nel nostro ordinamento della procedura di liquidazione giudiziale (1).

I predetti principi e criteri di riforma sono stati tradotti nel D. Lgs n. 14 del 12/01/2019 (GU n. 38 S.O. del 14/02/2019) definito come il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Del Codice, nella presente relazione formeranno oggetto di una prima rassegna norme del Titolo X e alcune norme del Titolo V, più il richiamo ad altre norme presenti in altri Titoli e più direttamente attinenti alla figura del curatore nella liquidazione giudiziale.

Certamente non mi occuperò in questa sede delle norme concernenti gli strumenti di allerta, gli indicatori della crisi, gli obblighi di segnalazione e il nuovo Organismo di Composizione della Crisi, detto OCRI (7), sullo sviluppo procedimentale dell’allerta e della composizione assistita della crisi (8).

In generale con la nuova Riforma sono stati introdotti aggiustamenti e novità che si muovono nel solco delle più recenti novelle legislative alla Legge Fallimentare e particolarmente quelle del 2006/2007, quando si era passati da un curatore organo esecutivo che operava sotto la direzione del giudice delegato ad un organo dotato di una sua autonomia nelle scelte che operava sotto la vigilanza del giudice (2).

Se questi aggiustamenti e novità normativi sono stati tracciati dal Codice in continuità rispetto al passato, vedremo ben presto che non sarà sempre così.

Nel contesto delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, infatti non mancano interventi significativamente nuovi sulla figura del Curatore in assoluta discontinuità con il passato.

È opportuno occuparsi fin da subito delle discontinuità del ruolo del curatore per non giungere sprovveduti alla fatidica data del 1° settembre 2021; data di entrata in vigore della maggior parte delle norme del Codice.

Va comunque detto che la vigente legge fallimentare continuerà ad applicarsi, alle procedure pendenti alla data del 1° settembre 2021 o comunque a quelle procedure che dovranno essere ancora definite secondo la “vecchia disciplina” (3), fino alla chiusura.

L’Albo verrà istituito presso il Ministero della Giustizia con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (5), da adottarsi entro il 1° marzo 2020, per essere operativo non oltre la data del 1° settembre 2021.

Alla iscrizione al nuovo Albo nazionale, al funzionamento, ai requisiti di iscrizione, il Codice dedica gli artt. 356, 357 e 358 solo in parte in linea con l’art. 28 della legge fallimentare.

Se l’Albo nazionale (art. 356) non sarà operativo entro il 1° settembre 2021, i tribunali concorsuali dovranno procedere alla nomina del curatore in considerazione solamente dell’art. 358 che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure similmente all’attuale art. 28 della Legge Fallimentare ed in tal senso l’Ordine deve comunque formare l’elenco dei professionisti disponibili a ricevere incarichi nelle procedure concorsuali; elenco valido quantomeno fino al 1° settembre 2021.

La legge 8 marzo 2019 n. 20 ha delegato il governo ad adottare disposizioni integrative e correttive della Riforma entro due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega (L. 19/10/2017 n. 155) e quindi entro la data del 1° settembre 2021.

Dopo questa premessa vedremo meglio alcuni aspetti legati al rinnovato ruolo del curatore nella procedura di liquidazione giudiziale.

Continuità e discontinuità sulla nomina del curatore nelle procedure di liquidazione giudiziale nel contesto del procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

Il CCII, all’art. 37, introduce “il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza” in assoluta discontinuità con il passato (4), laddove la “vecchia disciplina” dedica invece alla fase introduttiva delle varie procedure concorsuali una disposizione specifica (art. 15 per il fallimento, art. 67 secondo comma, lett. d) per i piani attestati, artt. 124-125 per il concordato fallimentare, art. 161 per il concordato preventivo, art. 182 bis per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, art. 195 per la liquidazione coatta amministrativa, ecc.).

Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza si applicherà come già precisato dalla data del 1° settembre 2021 con riferimento alle singole imprese ma anche (nei casi di insolvenza di gruppo) ad interi gruppi di imprese.

Per tutte le iniziative di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza proposte, compresa la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, da tale data sarà necessario venga depositato un unico ricorso (art. 37 CCII) ed in presenza dei presupposti di legge (art. 121 CCII) verrà pronunciata con sentenza una unica procedura di liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).

Nel mutato procedimento, pertanto, con la nomina - che potrà avvenire da “Tribunali concorsuali” di tutto il territorio nazionale (5) - il curatore potrà essere chiamato a svolgere la gestione della liquidazione giudiziale, come appena accennato, di una sola impresa oppure di un intero gruppo di imprese (artt. 287, 288, 289 CCII); talora come curatore singolo o assieme ad altri curatori (collegio di curatori), talora affiancato da uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore (art. 49).

L’incarico di curatore potrà essere attribuito ai soli soggetti iscritti all’Albo nazionale, che il Codice all’art. 356 definisce come “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”; per l’incarico di esperto non è altrettanto chiaro se la nomina avrà luogo tra i soggetti iscritti a tale Albo nazionale oppure no (6), in quanto nessuna norma espressa lo preveda.

Ai sensi dell’art. 358 CCII, il ruolo di curatore può essere attribuito, ai seguenti soggetti, purché non versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la procedura:

1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
2. gli studi professionali associati o società tra professionisti purché i soci siano iscritti agli albi di cui alla lett. a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

Ulteriormente viene specificato che costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso di requisiti di onorabilità specifici:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile, ovvero, non essere interdetti, inabilitati, falliti o aver subito condanna ad una pena che abbia comportato l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria secondo il codice antimafia (D. Lgs n. 159 del 2011);
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile ovvero in materia di società, di consorzi e di altri enti privati e dal codice della crisi medesimo;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Infine, al comma 3 dell'art. 358 CCII sono disciplinati i criteri di valutazione che il tribunale deve osservare per la nomina.

In particolare, si deve tener conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16 bis, commi 9 quater, 9 quinquies e 9 septies, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Peraltro, se esaminate congiuntamente alla previsione dell'art. 125 CCII (che prevede che i provvedimenti di nomina del curatore debbano confluire nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia), è evidente l'intento del legislatore di assicurare che la selezione avvenga secondo criteri di trasparenza e tenuto conto dell'esperienza e dell'idoneità del soggetto incaricato.

Infine, al combinato disposto degli artt. 125, 356 e 358 CCII, si evince che i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 356 potranno ricevere e svolgere l'incarico di curatore su tutto il territorio nazionale, o meglio, presso ciascun tribunale (5).

Le predette norme sono state predisposte, al contempo, per garantire una più elevata professionalità del curatore nonché la sua indipendenza, prevedendo specifiche ipotesi di incompatibilità con eventuali incarichi già ricoperti in fasi precedenti procedurali relative alla stessa impresa. Questi soggetti, per poter ottenere l'iscrizione, devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministero della giustizia n. 202 del 24.09.2014, ossia:

lett. b) il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento delle scuole di specializzazione anche convenzionate di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;

lett. c) lo svolgimento presso uno o più organismi (curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della Legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore) di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi sub. lett. b) di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

lett. d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai) ovvero presso un'università pubblica o privata.

Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma, lett. a), b), e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola Superiore della Magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati all'iscrizione dei curatori nell'Albo nazionale.

In tale direzione il 7 novembre 2019 sono state emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza a norma del secondo comma dell'art. 356 CCII.

I corsi sono stati pensati come una sorta di percorso abilitante all'iscrizione all'albo che consentano di formare il professionista specializzato nella prospettiva delineata dalla Direttiva UE del 26 giugno 2019 n. 1023 con un bagaglio di competenze adeguate per adempiere alle responsabilità del ruolo (12).

Il 26 giugno 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la predetta direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. direttiva sulla ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione) e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132. La direttiva è volta essenzialmente alla realizzazione di un quadro giuridico armonizzato sia in materia di prevenzione della crisi d'impresa, attraverso le procedure di ristrutturazione preventiva, sia in tema di esdebitazione, assicurando una maggiore efficienza ed un attento monitoraggio per tutte le procedure concorsuali in generale (12), ma anche garantendo *“alle imprese ed agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire un maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”* (12).

I punti generali delle linee guida dei programmi dei corsi possono essere così sintetizzati: - il codice della crisi e dell'insolvenza: struttura e finalità della riforma; - tematiche giuridiche generali riguardanti la prevedibilità dei crediti; - le misure di allerta: l'approccio preventivo alla crisi d'impresa; - indici e indicatori della crisi; - allerta interna ed esterna; - gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi; - il procedimento unitario di regolazione della crisi e l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Le impugnazioni. Le misure cautelari e protettive; - gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati; accordi di ristrutturazione dei debiti); - procedure di composizioni delle crisi da sovraindebitamento; - il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica ed aziendalistica; - modelli di risanamento imprenditoriale; - la liquidazione giudiziale; - i profili penalistici del settore concorsuale; - la Direttiva (UE) 2019/1023 del 26 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza; - conclusioni.

La Scuola Superiore della Magistratura conclude le suddette linee guida con l'auspicio che l'attenta elaborazione dei valori professionali nel segno della competenza e della responsabilità consentirà di formare nel tempo professionisti-gestori della crisi attenti a realizzare il monito del legislatore europeo, bilanciando attentamente la cosiddetta seconda opportunità con l'esigenza di un apparato imprenditoriale ben organizzato e rispettoso delle regole di legge (12).

Continuità e discontinuità sulle responsabilità per l'accettazione dell'incarico e per le attribuzioni del curatore nella gestione delle procedure di liquidazione giudiziale

I due commi dell'art. 29 L.F. (accettazione entro due giorni dalla comunicazione con sanzione di sostituzione) sono stati unificati nel primo comma dell'art. 126 CCII.

Vale la pena poi accennare al fatto che con il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza si è ampliato il ventaglio dei casi in cui il curatore nominato dal Tribunale concorsuale debba valutare, anche ai fini delle responsabilità connesse, l'accettazione della carica o meno, tra le altre, in considerazione della procedura assegnata che può comportare ad esempio, casi di: apertura della liquidazione giudiziale di un debitore che ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza; di una impresa che ha all'estero il centro degli interessi principali; in pendenza di un procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi; all'esito della domanda in assenza di procedimenti di allerta e di composizione assistita della crisi; all'esito della domanda in presenza di provvedimenti cautelari quali la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio; all'esito della domanda in presenza di un amministratore delle procedure di insolvenza transfrontaliere; all'esito negativo di un procedimento di composizione assistita ovvero di regolazione concordata della crisi; all'esito della domanda nei confronti di un'impresa esclusa dall'allerta; all'esito della domanda nei confronti di un'impresa che ha all'estero il centro degli interessi principali; all'esito della domanda nei confronti di un'impresa con un curatore dell'eredità giacente, ecc..

Come già accennato in premessa, il terzo comma dell'art. 49 CCII, allo scopo di garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, prevede la possibilità di nominare con la sentenza che apre la procedura di liquidazione giudiziale, insieme al curatore, se il Tribunale lo ritiene utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore.

Il secondo comma dell'art. 125 CCII prevede che ai suddetti esperti si applicano le medesime disposizioni previste in via principale per il Curatore ovvero il primo comma dell'art. 123 CCII sui rapporti con il giudice delegato e per le sue funzioni ulteriori a quelle di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, ma anche quelle degli articoli da 126 a 136 CCII in quanto compatibili (accettazione, qualità di pubblico ufficiale, gestione della procedura, esercizio delle attribuzioni, relazioni e rapporti riepilogativi, deposito delle somme riscosse, integrazione dei poteri, reclami contro gli atti e le omissioni, revoca, sostituzione, responsabilità).

Come già evidenziato, neppure è chiaro se la nomina di uno o più esperti da affiancare al curatore come co-curatori (e non come coadiutori) avrà luogo tra i soggetti iscritti a tale Albo nazionale oppure no (6).

Non è ancora chiaro il ruolo di detti esperti, o meglio, è chiaro che lo scopo della nomina di detti esperti è quello di affiancare al curatore uno o più professionisti per occuparsi di alcune fasi o subprocedimenti (che non siano riservati strettamente al curatore) della procedura, ad esempio dell'esercizio dell'impresa durante la liquidazione giudiziale, della liquidazione di determinati beni che presentino delle criticità operative (animali vivi, fiori recisi, merci comunque deperibili, ecc.), consentendo al curatore, come si legge nella Relazione, di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso; quello che è difficile al momento capire è perché si sia prevista una tale figura in un sistema che, per un verso, già consente la nomina a curatore di studi professionali associati o società tra professionisti e, comunque, non esclude che si ricorra alla nomina di più curatori (almeno secondo la prassi degli ultimi anni, su cui il CCII non ha preso posizione) e, per altro verso, conosce già le figure dei delegati e dei coadiutori (2).

Una delle maggiori novità introdotte dalla Riforma è la previsione secondo cui la nomina del curatore potrà avere ad oggetto la gestione della liquidazione giudiziale di una sola impresa o anche di un gruppo di imprese (ex art. 2497 c.c.). Infatti, l'art. 287 CCII, introducendo il concetto di insolvenza di gruppo, prevede che – nel caso di insolvenza di più imprese facenti parte di un medesimo gruppo – può essere depositato un unico ricorso ed aperta un'unica procedura, con nomina di un giudice delegato e di un solo curatore (5).

Il CCII, infatti, introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema) per la gestione dell'insolvenza dei gruppi di imprese, dove la definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento (14) del codice civile come si evince dall'art. 2, comma uno, lett. h) CCII.

La lett. i) della norma da ultimo richiamata dà la definizione dei “gruppi di imprese di rilevante dimensione” che sono quei gruppi di imprese composti da una impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6 e 7, della Direttiva (UE) 2013/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, dove viene stabilito che:

“6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250” (15).

Sono tutte ipotesi che, una volta accettato l'incarico, si traducono per il curatore in compiti nuovi iniziali rispetto a quelli ordinariamente svolti e particolarmente in nuove verifiche, ad esempio sugli adempimenti concernenti gli obblighi di segnalazione per la emersione tempestiva della crisi posti a carico del debitore (art. 3 CCII e degli altri soggetti di cui agli artt. 14 e 15 CCII ovvero in nuove verifiche sugli obblighi del debitore nel chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale (artt. 37 e 39 CCII) e degli altri soggetti indicati dal Codice (2).

È stato introdotto nell'art. 126 un nuovo secondo comma del seguente tenore: *“Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia” (2).*

Attualmente il curatore provvede alle comunicazioni a mezzo PEC, meccanismo introdotto con il DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, per cui è il curatore che oggi sceglie e comunica al Registro delle Imprese la PEC che utilizzerà per il fallimento che gli è stato assegnato; dal 1° settembre 2021 non sarà più così perché sarà il ministero a scegliere il domicilio digitale, sostitutivo della PEC, per ciascuna procedura e a trasmetterlo alla Cancelleria dell'ufficio che ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale e questa dà al curatore le credenziali per accedere al domicilio assegnato (2).

Il primo comma dell'art. 31 bis L.F. prevede che: *“le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge”.*

Tale disposizione viene ripresa in modo amplificato con maggiori dettagli dal primo comma dell'art. 10 CCII, per il quale: *“Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsi”.*

Fin dall'inizio, quindi, il curatore deve ricercare i domicili digitali (indirizzi PEC) ai quali indirizzare le comunicazioni, tra cui l'avviso di cui all'art. 200 CCII, corrispondente all'art. 92 L.F.

Rilevante è il secondo comma del menzionato art. 10 CCII, quando dispone che, tra gli altri, il curatore deve attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti la procedura:

a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi;

- b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero, a meno che non abbiano un rappresentante in Italia;
 c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

Le spese di attivazione dei domicili digitali per tali soggetti sono a carico della massa (art. 10 comma 6 CCII).

Solo in caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art. 10 comma 3 CCII).

La nomina del curatore e le autorizzazioni disposte con la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale vengono disposte dal Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nei casi di procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, mentre per tutti gli altri procedimenti la competenza è del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 127 CCII) ed è nominato dal Tribunale concorsuale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale – analogamente a quanto già previsto dall'art. 30 della legge fallimentare – o con apposito decreto, qualora nominato in sostituzione di altro curatore (art. 135 CCII), nel rispetto del generale principio di trasparenza, rotazione ed efficienza (art. 5, comma 2 CCII) e nell'osservanza delle regole di cui agli art. 356 e 358 CCII e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35, comma 4 bis e 35.1. e 35.2 del Codice Antimafia.

L'art. 129 CCII riproduce, con qualche aggiustamento, l'art. 32 della L.F., per cui viene confermato il principio dell'obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni, con la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività, dove del loro compenso ne verrà tenuto conto nella liquidazione del compenso del curatore.

Dopo quanto già illustrato è opportuno richiamare l'attenzione sul comma 3 dell'art. 128 CCII, nel quale il legislatore, dopo aver stabilito, come nel secondo comma dell'art. 31 della L.F. che *“il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale”*, ha inserito la previsione in base alla quale: *“il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa”*.

Nella relazione illustrativa al Codice si possono rinvenire delle motivazioni alla *“deroga”* in questione, espressamente limitata ai giudizi avanti al giudice tributario; ivi infatti si legge che: *“si è inteso... tener conto del fatto che si tratta di giudizi per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell'impresa”* (6).

Pare di capire che il legislatore abbia da un lato voluto valorizzare il patrimonio di conoscenza che il curatore, nell'esercizio della sua funzione, acquisisce in ordine alla situazione contabile, economica e fiscale dell'imprenditore, sul presupposto che nessuno meglio del curatore è in grado di fornire in giudizio gli elementi necessari ad una corretta gestione del contenzioso tributario (6), dall'altro non è chiaro come vada compiuta la valutazione circa il fatto che, nel caso concreto, l'assunzione della veste di difensore da parte del curatore sia *“funzionale ad un risparmio della massa”*.

L'unica riflessione in proposito conduce necessariamente alle modalità di determinazione del compenso del curatore che sono ancorate al D.M. 30/2012 ed alle percentuali da applicarsi sull'attivo e il passivo (della liquidazione giudiziale) e non per le prestazioni di difensore tributario; tali modalità certamente non vanno nella direzione di incentivare il curatore all'assunzione della difesa nei giudizi tributari.

Gli strumenti demandati dal legislatore al professionista nominato curatore ai sensi dell'art. 125 CCII sono innanzitutto elencati alla lettera f), comma III, art. 49 CCII, autorizzandolo già con la stessa sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro; all'elenco clienti e fornitori; alla documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti ed infine ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti inerenti ai rapporti con l'impresa debitrice (13).

Il legislatore ha, nel concreto, attribuito al curatore poteri nuovi rispetto alla precedente figura del curatore fallimentare (13).

Il curatore è l'organo cui compete l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite (15), così il primo comma dell'art. 128 CCII che ricalca quello dell'art. 31 L.F.

La diligenza richiesta al curatore è quella propria *“richiesta dalla natura dell'incarico”* (art. 136, comma 1, CCII), e quindi una diligenza professionale qualificata, secondo i noti parametri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (15).

Il curatore deve tenere un registro informatico consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, nel quale deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente, il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici (art. 136, comma 1, CCII).

Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo (art. 136, comma 2 CCII). Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 136, comma 3 CCII).

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 233, comma 2 (*errata corrige* art. 234 CCII), deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni (art. 136, comma 4 CCII).

L'art. 135 CCII disciplina la particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Il che fa capire che può essere chiesta dopo la esecutività dello stato passivo, perché questo provvedimento definisce i crediti ammessi, e, in mancanza di un termine finale, fino al termine della procedura (2); la revoca del curatore, invece, prevista dall'art. 134 CCII, non presenta alcuna novità rispetto alle previsioni dell'art. 36 L.F.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del CCII, il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia (art. 136, comma 5, CCII).

Con riferimento al deposito delle somme riscosse dal curatore, sono stati trasferiti nell'art. 131 CCII i primi due commi dell'art. 34, per cui nulla è cambiato circa i depositi di denaro, i tempi, le sanzioni e la scelta della banca attribuita al curatore.

Le modifiche riguardano le modalità dei prelievi; il terzo comma dell'art. 131 CCII ribadisce che il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Entro un anno dall'entrata in vigore del CCII, il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia adotterà un provvedimento attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica, del mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale, alla banca o alla posta depositaria delle somme della procedura; tale provvedimento acquisterà efficacia dal 90° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 131, comma 4 CCII).

Se al Comitato dei Creditori, il CCII con gli articoli da 138 a 141, ne disciplina la nomina, la sostituzione, le relative funzioni di vigilanza (nei confronti dell'operato del curatore) e responsabilità ma anche i reclami in modo assai simile alle norme di riferimento contenute nella legge fallimentare, va detto invece che al giudice delegato l'art. 123 del CCII riserva importanti poteri, non dissimilmente dai contenuti dell'art. 25 L.F. oltre alle funzioni di vigilanza sull'operato del curatore contenute nel medesimo articolo.

La lett. i) del primo comma dell'art. 123 CCII prevede, con disposizione assolutamente nuova rispetto alla legge fallimentare che il giudice:

“quando ne ravvisa l’opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 130, prescrivendone le modalità”.

Il CCII quindi dà molta attenzione alla vigilanza del giudice delegato e ciò è confermato dal contenuto dell’art. 130 in tema di relazioni e rapporti riepilogativi del curatore.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 33 L.F., con riguardo agli obblighi informativi in capo al curatore, l’art. 130 CCII ha ridotto da sessanta a trenta giorni il termine (decorrente dalla dichiarazione di apertura della liquidazione) entro il quale lo stesso curatore deve presentare al giudice delegato una relazione contenente l’informazione circa gli accertamenti compiuti e quanto è stato accertato sulle cause dell’insolvenza, nonché sull’eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo (15).

Sono stati, inoltre, introdotti nuovi obblighi informativi in capo al curatore: in particolare, è stata prevista una segnalazione al pubblico ministero laddove il debitore non depositi copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 130, comma 2, CCII). In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore - con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate sulla base degli accessi alle banche dati effettuati con le autorizzazioni contenute nella sentenza di apertura della liquidazione - può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori da indicare specificatamente nell’istanza di autorizzazione.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso (art. 130, comma 3 CCII).

È stato previsto che, entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale, oltre che, in caso di società, sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente di estranei alla società (art. 130, commi 4 e 5, CCII). Se la società o l’ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Il primo rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi, deve essere presentato dal curatore entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di 15 giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa a mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (art. 130, comma 9 CCII).

Diversamente dai rapporti riepilogativi di cui al 5° comma dell’art. 33 LF, nel CCII non viene più prevista la trasmissione per via telematica al registro delle imprese.

Con riguardo al compenso del curatore (art. 137 CCII) in generale, le principali novità rispetto all’attuale disciplina dell’art. 39 LF riguardano: 1) la previsione di un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di chiusura della procedura; 2) l’applicazione del criterio di proporzionalità del compenso oltre al caso di successione di più curatori quando con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale vengono nominati uno o più esperti (2, 15).

Il secondo comma dell’art. 219 CCII conferma la previsione dell’art. 109 L.F. circa la possibilità che il Tribunale stabilisca, con prelievo dalla somma ricavata dalla vendita, l’acconto da attribuire al curatore come acconto sul compenso.

Al momento, per la determinazione del compenso del curatore è ancora in vigore il D.M. 25 gennaio 2012 n. 30.

Continuità e discontinuità sulle attribuzioni del curatore con riferimento agli effetti per il debitore, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti, sull’accertamento del passivo e dei diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Con riferimento agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore, questa materia è regolata nel Codice allo stesso modo della legge fallimentare con i dovuti adattamenti lessicali.

L’unico elemento di novità che può interessare il curatore è contenuto nell’art. 143 (rapporti processuali) che, dopo aver ripreso l’intero art. 43 LF ribadendo l’esclusività della legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore e confermata l’automatica interruzione del processo a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, chiarisce che il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione.

Il quarto comma dell’art. 43 L.F., che offre una corsia preferenziale per la trattazione delle controversie in cui è parte un fallimento, è stato trasfuso nell’art. 5 CCII con una formula più generale che riguarda le varie procedure (2).

Con riferimento agli effetti della liquidazione giudiziale per i creditori (artt. da 150 a 162 CCII), il Codice ripropone la disciplina degli artt. da 51 a 63 L.F. con alcune variazioni che possono interessare il curatore, specie nella formazione del progetto di stato passivo e particolarmente: l’art. 152 (creditori muniti di pegno o privilegio su mobili), l’art. 153 (diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo), l’art. 154 (crediti pecuniari), l’art. 155 (compensazione).

Con riferimento agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. da 163 a 171 CCII), il Codice riprende l’impianto normativo della legge fallimentare sulla disciplina della revocatoria artt. da 64 a 70, con alcune rilevanti novità che possono interessare il curatore e particolarmente: l’art. 163 (atti a titolo gratuito), l’art. 164, comma 1 (pagamenti di crediti non scaduti e postergati), l’art. 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), l’art. 168 (pagamento di cambiale scaduta), l’art. 169 (atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto) per la decorrenza del periodo sospetto che viene aumentato del tempo della durata, non predeterminata né predeterminabile, dell’istruttoria per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (2).

Il riconoscimento del principio della consecuzione tra procedure, almeno ai fini della revocatoria, già sancito nel secondo comma dell’art. 69 bis L.F., non viene riproposto nell’art. 170 CCII; ci si perviene con l’espressa previsione del secondo comma dell’art. 6 CCII, secondo cui: *“la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”*; da cui viene sancito il riconoscimento del principio della consecuzione, con riferimento alla prededuzione, tra le varie procedure (2).

È stata introdotta una revocatoria fallimentare di diritto con i commi 2 e 3 dell’art. 164 CCII quando tratta della inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale e dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore (2).

Sono invece esenti da revocatoria, tra gli altri, gli atti, i pagamenti e le garanzie indicati alle lettere d), primo periodo, ed e) del terzo comma dell’art. 166 CCII, come nelle corrispondenti lettere dell’art. 67 L.F.

Con riferimento agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, l’art. 172 e seguenti del CCII conferma l’impianto

delineato dagli artt. 72 e seguenti della legge fallimentare.

La regola generale (art. 172) prevede la sospensione automatica del rapporto in essere al momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrarvi, assumendo dalla data del subentro i relativi obblighi, o di sciogliersi, a meno che nei contratti ad effetti reali non sia già avvenuto il trasferimento della proprietà (è stata mantenuta la deroga a quest'ultimo concetto del cosiddetto "stoppage in transitu" contenuta nell'art. 175 LF, il cui testo è stato trasfuso nell'art. 180).

Anche la definizione di contratti pendenti ricalca quella attuale, in quanto questi sono identificati nei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale (2).

Sempre nell'art. 172 CCII vengono disciplinati i crediti prededucibili maturati nel corso della procedura con riferimento al subentro del curatore nei contratti pendenti, mentre per le consegne ed i servizi erogati in precedenza, il creditore può chiedere di essere ammesso al passivo per il suo credito in base alla disciplina dei crediti concorsuali; al comma 7 dello stesso articolo vengono richiamate le norme speciali in materia di contratti pubblici, allo scopo di coordinare la normativa della liquidazione giudiziale con la speciale disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici in materia di prosecuzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.

Con l'art. 175 CCII il legislatore pone una regola generale che stabilisce lo scioglimento automatico di tutti i contratti che possono definirsi personali, cioè quei contratti in cui la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso; tuttavia il curatore con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente può subentrarvi assumendosene tutti i relativi obblighi.

Le disposizioni sui rapporti contrattuali pendenti attualmente non trovano applicazione nel corso dell'esercizio (provvisorio) dell'impresa dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 211 CCII), per cui deve ritenersi che in tal caso operi la regola della prosecuzione dei contratti, salvo poi al momento della cessazione dell'esercizio (provvisorio) dell'impresa trovare applicazione la disciplina dell'art. 172 e seguenti sui rapporti contrattuali pendenti (art. 211, comma 9, CCII).

Il nuovo codice ha mantenuto, come la legge fallimentare, la regolamentazione di singole figure contrattuali per le quali le disposizioni dettate per i singoli rapporti prevalgono sulla regola generale della sospensione di cui al primo comma dell'art. 172 CCII.

Presentano significative novità i seguenti: i contratti preliminari (art. 173), i contratti di locazione finanziaria (art. 177), i contratti di affitto di azienda (art. 184), i contratti concernenti rapporti di lavoro subordinato (artt. 189, 190, 191).

Le novità sulla disciplina dello Stato passivo sono di scarsa entità, eppure, attraverso una serie di disposizioni estranee al tema specifico, il curatore è chiamato a svolgere le proprie funzioni con modalità assolutamente nuove rispetto al passato.

In primo luogo, il curatore potrà disporre, rispetto alla situazione attuale, una quantità rilevante di documenti informativi, in via automatica o di sua iniziativa, che troveranno il massimo utilizzo proprio nella fase della verifica dei crediti.

Documenti già a disposizione della cancelleria a norma dell'art. 42 CCII ((istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo) e dell'art. 367 CCII (modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche).

Già oggi alcuni dei documenti indicati nelle disposizioni da ultimo richiamate sono acquisiti al fascicolo prefallimentare, ma il Codice pone un automatismo nella trasmissione, che consente di approntare un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti; tutto ciò compatibilmente con le strutture tecnologiche ed informatiche degli uffici giudiziari ma anche di personale (2).

L'ulteriore documentazione perverrà al curatore di sua iniziativa per quegli ulteriori poteri di indagine e di accesso a banche dati autorizzati con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ovvero per l'autorizzazione successivamente accordata dal giudice delegato, a norma dell'art. 130 CCII (relazioni e rapporti riepilogativi del curatore).

E' indubbio che questi poteri, uniti al flusso che perverrà dall'Agenzia delle Entrate, dal Registro delle Imprese e dall'Inps, potrà permettere al curatore di individuare i creditori e i loro crediti, ecc.

Per il resto la procedura non offre particolari novità sui compiti del curatore sulla disciplina dello stato passivo (artt. da 200 a 210 CCII – artt. da 92 a 103 L.F.).

Continuità e discontinuità su alcune attribuzioni liquidatorie del curatore nelle procedure di liquidazione giudiziale

L'apertura della liquidazione giudiziale non determina (necessariamente) la cessazione dell'attività d'impresa (art. 211), per cui il curatore potrebbe essere già autorizzato da sentenza a proseguire il suo esercizio.

Il CCII elimina l'aggettivo "provvisorio" contenuto nell'art. 104 L.F., conservando tuttavia la disciplina attuale.

Coerentemente con le finalità comunque liquidatorie della procedura e con i vincoli cui soggiace il curatore autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa, non gli è possibile partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto (art. 211, comma 10, CCII).

Con riferimento all'affitto d'azienda o rami della stessa nulla è cambiato in quanto l'art. 212 CCII è perfettamente sovrapponibile all'art. 104 bis L.F., senza alcun elemento di novità.

Il Curatore dovrà adottare opportune iniziative e cautele ulteriori rispetto a quelle fino ad oggi svolte già dalla prima e immediata ricognizione dei beni (art. 193), così come nel ricevere la consegna del denaro, ecc. (art. 194) dal debitore, al fine di procedere alla redazione dell'inventario (artt. 195 e 196), alla valorizzazione dell'attivo - talora insufficiente - e comunque alla predisposizione del programma di liquidazione (art. 213) oggi rivisitato (16), per la successiva vendita (artt. 214, 218) dei beni e per le altre attività di realizzo e recupero, in considerazione appunto delle innovate modalità della liquidazione indicate nell'art. 216 CCII (2, 17) e nell'art. 217.

Il terzo comma dell'art. 213 in particolare prevede che il programma di liquidazione è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Il quinto comma dell'art. 213 poi stabilisce che:

- nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.

- entro 12 mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato non ne autorizzi il differimento.

- il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura.

- in casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

Le ragioni di celerità di svolgimento della procedura volute dal legislatore del Codice hanno suggerito l'inserimento al secondo periodo del comma 2 dell'art. 213 la precisazione che: "Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo 6 esperimenti di vendita cui non hanno fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare

l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi"; per cui il curatore che abbia sentore del verificarsi di questa possibilità dovrà valutare l'opportunità o meno di acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il settimo comma dell'art. 213 dispone che il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione.

L'art. 213 non prevede la disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 104 ter L.F. secondo la quale: *"prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione dei beni...solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori"*. E' da ritenere comunque che tale possibilità non sia esclusa quando approvata come conveniente dal comitato dei creditori ed autorizzata dal giudice delegato (2).

Con riferimento alle modalità di liquidazione il legislatore del Codice, ha, in sostanza, tentato di ricostruire un modello generale della liquidazione attribuendo al giudice la determinazione delle modalità della stessa che devono ispirarsi a quelle della vendita esecutiva individuale, a sua volta completamente trasformata rispetto al passato con largo utilizzo delle attrezzature tecnologiche, a partire dal portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia (2, 17).

È previsto l'utilizzo di attrezzature tecnologiche ed informatiche al fine di consentire ad ogni interessato l'acquisizione di informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie - precedute dalla estimazione (telematica) svolta da parte degli esperti nominati dal curatore - con le modalità stabilite con ordinanza del giudice delegato.

Viene previsto l'accesso ad un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, ovvero il portale delle vendite pubbliche, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo Tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicando con i siti degli altri uffici (2), salvo che tali modalità telematiche siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 216, comma 4 CCII).

In questa ottica sono da segnalare delle discontinuità non secondarie rispetto alla "vecchia disciplina" che vedono far riacquistare al giudice delegato un ruolo di centralità; infatti sia nella fase di approvazione del programma di liquidazione (art. 213 settimo comma) che nelle modalità della liquidazione legate alle vendite (art. 216 secondo comma) vengono trasferite funzioni in precedenza rivestite dal curatore ed ora assegnate al giudice delegato, in discontinuità con le disposizioni dell'art. 104 ter e dell'art. 107 della legge fallimentare (10).

Gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita e con lo stesso strumento devono presentare l'offerta d'acquisto entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita (2).

Per ogni dettaglio si rinvia alla lettura delle norme di riferimento, anche con riferimento alla vendita di azienda o suoi rami (art. 214 CCII), ovvero alla cessione di crediti, azioni revocatorie, ecc. (art. 215 CCII), ma anche la vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, ecc. (art. 218 CCII).

Nulla pare innovato con riferimento agli Istituti che hanno concesso mutui fondiari (art. 150 CCII – art. 51 L.F.) i quali per legge possono iniziare o proseguire le esecuzioni immobiliari in pendenza della liquidazione giudiziale; così, seppur con alcune precisazioni (2), con riferimento ai creditori muniti di pegno o privilegio su mobili che possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale (art. 152 CCII – Art. 53 L.F.).

Continuità e discontinuità nel conto della gestione e sulla ripartizione dell'attivo della procedura di liquidazione giudiziale

La disciplina del rendiconto è contenuta nell'art. 231 CCII e presenta pochi aspetti innovativi rispetto all'attuale versione dell'art. 116 L.F. Nel primo comma dell'articolo è stata però inserita una significativa integrazione per la quale il curatore nel predisporre il conto della gestione deve indicare anche le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.

Questa integrazione del conto, da un lato accentua ancor più la centralità del programma di liquidazione, e dall'altro impone al curatore la massima attenzione nella redazione dello stesso (2).

Con riferimento ai riparti parziali disciplinati nell'art. 220 CCII la novità più rilevante è costituita dal fatto che il curatore, a differenza di quanto previsto nell'art. 110 della legge fallimentare, non presenta più al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, ma li trasmette direttamente a tutti i creditori; al giudice invece vengono portati alla sua attenzione solo al momento in cui viene richiesta la dichiarazione di esecutività del riparto (art. 220, comma 4 CCII).

Questa nuova modalità di presentazione del progetto rafforza ancor più l'idea della esclusiva paternità in capo al curatore del progetto di riparto, in quanto viene eliminata qualsiasi forma di verifica preliminare, seppur solo di carattere formale, da parte del giudice, che può intervenire sul progetto solo in via successiva ed eventuale in caso di reclamo (2)

Per il resto sono stati riaffermati i principi che attualmente regolano la ripartizione anche per quanto riguarda l'ordine di distribuzione delle somme.

Viene infatti mantenuta la previsione delle tradizionali tipologie dei crediti previste dall'art. 111 L.F.: prededucibili, con prelazione sulle cose vendute, chirografari; con l'aggiunta però dei crediti postergati (art. 221, comma 1 lett. d), CCII).

Non è stato invece riproposto il secondo comma dell'art. 111 LF, in quanto la qualificazione dei crediti prededucibili è contenuta nell'art. 6 del CCII.

Se attualmente: *"sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali..."*; dal 15 agosto 2020 invece: *"oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) e dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC); b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del del deposito della relativa proposta e del piano che la correde, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI"*.

Gli artt. 222 (disciplina dei crediti prededucibili), 223 (conti speciali) e 224 (crediti assistiti da prelazione) sono la riproduzione degli artt. 111bis., 111ter e 111quater LF, con una unica novità contenuta nell'art. 222, comma 2, che più che altro è una precisazione che riprende una costante interpretazione, lì dove nel ribadire che i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, fa salvo il disposto dell'art. 223 (conti speciali), e, precisamente il comma terzo di tale norma che, attraverso la tenuta dei conti speciali, pone il principio che le spese speciali gravano sul ricavato dei beni cui esse attengono e quelle generali vanno proporzionalmente distribuite sul ricavato di tutti i beni.

Questa distinzione tra il trattamento delle spese della procedura prededucibili (con diversa incidenza a seconda che si tratti di spese generali o speciali) e altri debiti prededucibili è ora codificata; rimane così indiscutibilmente chiarito che anche i beni gravati da pegno o ipoteca

partecipano al pagamento delle spese della procedura (2).

Non si ritiene vi siano novità particolari per il pagamento degli altri crediti (artt. 227, 228, 229, 230 CCII) compresi quelli ammessi tardivamente di cui agli artt. 225 e 226 CCII.

Nemmeno l'art. 232 CCII, che regola il riparto finale presenta elementi di novità rispetto all'art. 117 L.F.

Nell'art. 232, comma 4, secondo periodo, del CCII identicamente all'art. 117, comma 5, secondo periodo, L.F., viene inoltre previsto che, decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Con riferimento ai creditori che non si presentano o sono irreperibili, come nella attuale disciplina, le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca e decorsi 5 anni si applica la disciplina prevista a carico del depositario.

Il depositario, anziché versare direttamente le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale all'entrata del bilancio dello Stato, deve versarle, a norma dell'art. 131, comma 3, al Fondo Unico di Giustizia spa, e quest'ultimo, una volta emessi i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, verrà autorizzato da Equitalia Giustizia spa al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato (2).

Va precisato che Il Fondo Unico di Giustizia spa è un fondo dinamico in cui confluiscono: - i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione; - le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Equitalia Giustizia spa invece riceve: - le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi; - i flussi informativi trasmessi dagli operatori finanziari (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate (D.M. 25.09.2009 e D.M. 07.11.2011). Ad essa quindi il CCII assegna la nuova funzione di autorizzare il prelievo delle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure di liquidazione giudiziale ovvero fallimentari.

Continuità e discontinuità sulla cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Il primo comma dell'art. 233 CCII riprende pari pari il corrispondente primo comma dell'art. 118 L.F., per cui restano confermate le ipotesi di chiusura già note: a) mancanza di insinuazioni al passivo; b) pagamento integrale dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale; c) ripartizione finale; d) accertamento dell'inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

Il secondo comma dell'art. 233 CCII innova in parte il corrispondente comma 2 dell'art. 118 L.F. prevedendo che nei casi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, per mancanza di insinuazioni al passivo ovvero per il pagamento integrale dei crediti e delle spese, anziché chiedere la cancellazione dal registro delle imprese, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta da un numero di soci che rappresenti il 20 % del capitale sociale.

Se l'assemblea non delibera la prosecuzione dell'attività, il curatore dovrà chiedere la cancellazione della stessa dal registro delle imprese (2). Negli altri casi di chiusura, riguardante la liquidazione giudiziale di società di capitali, in assenza di prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura (art. 234 CCII), il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Risulta invariata la previsione dell'estensione al socio della chiusura della procedura di liquidazione giudiziale verso la società, salvo che nei suoi confronti non sia stata aperta una autonoma procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale (art. 233, comma 3 CCII e art. 118, comma 2 L.F.)

L'art. 234 CCII è stato emanato con l'intento di disciplinare più compiutamente la chiusura (della liquidazione giudiziale) con giudizi pendenti già prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 118 L.F.

A tal proposito, con il comma 1 dell'art. 234 CCII, il legislatore introduce alcuni chiarimenti, in particolare: *“La chiusura della procedura nel caso in cui all'art. 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 143 CCII. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura”*.

Tali chiarimenti non paiono esaustivi in quanto rimane da stabilire se nella dizione di procedimenti esecutivi siano compresi anche quelli nei quali il curatore sia subentrato a norma del decimo comma dell'art. 216 CCII (comma 6, art. 107 L.F.) per proseguire nella sede individuale il procedimento promosso da creditori su beni del fallito, o solo quelli continuati o promossi dal curatore nei confronti di soggetti terzi, debitori del fallito o della massa; egualmente rimane da stabilire l'operatività della norma in caso di esecuzione fondiaria (2).

Rimane in ogni caso assodato che il curatore può esercitare tutte le azioni di recupero di somme liquidate o di beni riconosciuti in esito ai giudizi conclusi dopo la chiusura, che la situazione richiede, quali ad esempio l'insinuazione al passivo, ove il convenuto soccombente sia stato nel frattempo assoggettato alla liquidazione giudiziale, ecc.

La parte rimasta intatta dell'attuale formulazione riproduce i dubbi esistenti; così il richiamo alla chiusura ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 233 CCII non risolve il caso in cui il curatore abbia promosso azioni dirette a recuperare beni o crediti, nell'ipotesi di chiusura di cui alla lettera d), che potrebbero consentire futuri riparti in favore dei creditori.

Eguale, la reiterazione del riferimento alla legittimazione del curatore ai sensi dell'art. 143 pone nel dubbio se la chiusura sia applicabile in pendenza anche di azioni revocatorie fallimentari, ove il curatore non agisce esercitando un diritto del debitore cui si riferisce l'art. 143, ma un diritto che gli deriva dalla carica che ricopre (2).

I commi 6, 7, 8, dell'art. 234 CCII forniscono disposizioni ulteriori in merito ai casi di prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura.

Con il comma 6, viene previsto che: *“Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'art. 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie”*.

Con il comma 7, poi: *“Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto”*.

Infine il comma 8 dispone che: *“Entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese”*.

Riepilogando, in presenza di una situazione che giustifichi la chiusura anticipata, i passaggi che deve seguire il curatore sono: - predisposizione e richiesta del conto della gestione; - richiesta della liquidazione del compenso tenendo come parametri l'attivo fino a quel momento realizzato e il passivo accertato; - ritenere le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, con le modalità disposte dal giudice delegato; - predisporre e trasmettere ai creditori il riparto finale; depositare il piano di riparto decorsi 15 giorni dalla sua

trasmissione ai creditori, chiedendo al giudice la relativa esecutività; - dare esecuzione al riparto e chiedere la chiusura della procedura su cui provvede il tribunale con decreto, col quale detta i comportamenti da seguire in prosieguo; - astenersi dal chiedere quindi sia la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, sia la chiusura della partita IVA; - presentare al giudice i rapporti periodici con gli aggiornamenti sulle cause in corso ovvero su quelle chiuse anche per effetto di transazioni autorizzate dallo stesso giudice, ma anche su quelle nuove azionate e finalizzate alla riscossione sia giudiziaria che transattiva; - predisporre, a conclusione delle attività un conto gestione supplementare, quindi l'integrazione del compenso del curatore per l'attività svolta dopo la chiusura (art. 137, comma 2 CCII) e un piano di riparto supplementare con le modalità stabilite dal tribunale con il decreto di chiusura; piano di riparto al quale vi partecipano i creditori aventi diritto, compresi i chirografari (i cui interessi tuttavia risultano sospesi a norma dell'art. 154 CCII); - dare esecuzione al riparto supplementare o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti; - chiedere al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale; - chiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione del tribunale; - depositare il rapporto riepilogativo finale (2). In tutti i casi la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale ha luogo con Decreto del Tribunale su istanza del curatore, a norma dell'art. 235 CCII, che riprende integralmente l'art. 119 LF; così i relativi effetti come elencati nell'art. 236 CCII (similmente all'art. 120 LF), dove al secondo comma nel ribadire che le azioni del curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, aggiunge: "fatto salvo quanto previsto dall'art. 234".

Il senso dell'aggiunta può essere bivalente; da un lato la considerazione che nei casi di chiusura anticipata vi sono delle cause che continuano; dall'altro che le cause che continuano riguardano azioni promosse per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura e non solamente relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore (2).

Bibliografia

- 1) – *Liquidazione giudiziale*, avv. Leonardo Serra (www.altalex.com);
- 2) – *Il curatore: nuovi compiti e funzioni introdotti dal codice della crisi della impresa* (Zucchetti Software giuridico srl, 07/01/2020);
- 3) – *Il curatore nel nuovo codice della crisi*, avv. Filippo Ghignone dello Studio Maffei Alberti e Associati (Rivista Fisco e tasse, 10/11/2019);
- 4) – *Il procedimento unitario di accesso alle procedure nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (1), avv. Tommaso Bagnulo (Rivista Filodiritto, 06/09/2019);
- 5) – *Il procedimento unitario di accesso alle procedure nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (2), Avv. Tommaso Bagnulo (Rivista Filodiritto, 06/09/2019);
- 6) – *Gli organi del vecchio fallimento e della nuova liquidazione giudiziale*, Avv. Alessandro Natri (www.giustiziainsieme.it);
- 7) – *Le procedure di allerta e composizione della crisi: Parte prima*, avv. Giacomo Barvas dello Studio Maffei Alberti e Associati (Rivista Crisi e Insolvenza, 03/06/2019);
- 8) – *Le procedure di allerta e composizione della crisi: Parte seconda*, avv. Filippo Ghignone dello Studio Maffei Alberti e Associati (Rivista Crisi e Insolvenza, 17/06/2019);
- 9) – *Consulenti del Lavoro nel nuovo codice della crisi*, dott. Giuseppe Buscema (Rivista Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, agosto 2019);
- 10) – *Prime riflessioni sulla liquidazione giudiziale dei beni nel codice della crisi e dell'insolvenza: ritorno al passato?*, dott. Riccardo Della Santina (<https://blog.ilcaso.it>);
- 11) – *L'albo unico nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori*, avv. Tommaso Bagnulo (Rivista Filo Diritto, 07/06/2019);
- 12) – *Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Scuola Superiore della Magistratura (07/11/2019);
- 13) – *Nuovi poteri investigativi del curatore e profili penali nel codice della crisi: handle with care*, avv. Luca Cosentino (Rivista Il Caso, 05/04/2019);
- 14) – *Attuata la riforma: il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, Restructuring & Turnaround (www.nctm.it);
- 15) – *Il procedimento concorsuale liquidatorio*, avv. Valentino Lenoci (Rivista Questione Giustizia 2/2019);
- 16) – *Codice della crisi d'impresa: il programma di liquidazione giudiziale*, Giudice Bilò Giovanna (Rivista Il Quotidiano Giuridico, 11/06/2019);
- 17) – *Codice della crisi d'impresa: le modalità della liquidazione giudiziale*, Giudice Bilò Giovanna (Rivista il Quotidiano Giuridico, 04/07/2019);